
Regolamenti sull'organizzazione della Commissione dell'Agenzia svizzera per l'accreditamento e la garanzia della qualità (AAQ) per le procedure per conto di terzi (OReg-KommAAQ)

dall'8 dicembre 2023

Il Consiglio svizzero di accreditamento,

in base all'art. 7 cpv. 2 dell'Accordo tra la Confederazione e i Cantoni sulla cooperazione in materia di insegnamento superiore del 26 febbraio 2015 (ZSAV-HS)¹ e all'art. 15 cpv. 1 lett. d del Regolamento sull'organizzazione del Consiglio svizzero di accreditamento del 12 marzo 2015 (OReg-SAR)²,

emette i seguenti regolamenti:

Art. 1 Compiti

¹ La Commissione AAQ è l'autorità decisionale nelle procedure svolte dall'Agenzia svizzera per l'accreditamento e la garanzia della qualità (AAQ) per conto di terzi. In particolare, si tratta di certificazioni secondo HS-QSG in Austria e valutazioni.

² La Commissione AAQ nomina la Commissione di revisione AAQ, che valuta le obiezioni degli istituti scolastici direttamente coinvolti nella procedura come parte delle procedure di garanzia della qualità AAQ presso gli istituti scolastici nazionali ed esteri.

Art. 2 Segreteria

AAQ gestisce la segreteria della Commissione AAQ.

Art. 3 Composizione

La Commissione AAQ è composta dai membri del Consiglio di accreditamento.

Art. 5 Durata del mandato

I membri e il presidente sono eletti per un mandato di 4 anni. È possibile la rielezione.

¹ SR 414.205

² www.akkreditierungsrat.ch > Documenti > Base giuridica

Art. 6 Compiti del presidente

Il presidente della Commissione AAQ

- a. presiede le riunioni della Commissione AAQ;
- b. coordina il processo decisionale e prende decisioni;
- c. assicura il rispetto delle risoluzioni della Commissione AAQ.

Art. 7 Riunioni della Commissione AAQ

¹ La Commissione AAQ si riunisce quattro volte l'anno.

² Alle riunioni partecipano i membri della Commissione AAQ, il segretario e i -responsabili del progetto.

³ I soci hanno il diritto di proporre mozioni e di votare. Questi diritti devono essere esercitati di persona.

⁴ I documenti della riunione vengono inviati ai membri e agli altri partecipanti almeno due settimane prima della riunione.

⁵ I negoziati della Commissione AAQ non sono pubblici.

Art. 8 Procedura decisionale

¹ Ogni membro della Commissione AAQ dispone di un voto.

² La Commissione AAQ è valida se è presente più della metà dei suoi membri.

³ I membri possono astenersi dal voto.

⁴ I membri si ritirano se hanno un interesse diretto in una transazione.

Art. 9 Delibere circolari

¹ Le delibere circolari del Comitato AAQ sono ammesse se nessun membro chiede che la questione venga trattata in una riunione.

² Le decisioni prese tramite risoluzione circolare richiedono una maggioranza qualificata di oltre la metà dei voti.

Art. 10 Protocollo

¹ Le riunioni della Commissione AAQ devono essere verbalizzate con il testo di tutte le risoluzioni in una lingua ufficiale.

² Il verbale deve essere approvato dalla Commissione AAQ.

³ Le risoluzioni circolari saranno incluse nel prossimo verbale.

Art. 12 Ritiro

Al presidente e ai membri della Commissione AAQ si applicano le norme sulla ricusazione di cui all'articolo 10 della Legge sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (APA)³.

Art. 13 Entrata in vigore

Questi regolamenti entrano in vigore il 1° gennaio 2024.

³ SR 172.021